

COMUNE DI SANTA FIORA

Provincia di Grosseto

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ANNO 2010

Il Responsabile del Servizio

VISTO l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo predetto nonché i criteri per la determinazione dei contributi;

VISTA la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R.T. del 20 dicembre 1996, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 11 comma 13 del D.L. 25/6/2008 n° 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6/8/2008 n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della L. 431/98, stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 265 del 6/4/2009 avente ad oggetto “ *Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Criteri e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali* “

VISTO il Decreto Dirigenziale (Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali – Regione Toscana) n°1191 del 19.3.2010 avente ad oggetto “ *L. 431/98 – Delibera G.R. 265/09 – Fondo nazionale per l'integrazione canoni di locazione anno 2010. Approvazione della relativa modulistica per trasmissione dati*”

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 30.03.2010 che stabilisce, in conformità della normativa suindicata, i criteri in base ai quali strutturare i bandi comunali per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione

RENDE NOTO

che, a partire **dalla data del 21/4/2010 e fino al 28/05/2010** i soggetti in possesso dei requisiti sotto indicati, possono presentare la domanda ai fini della formazione della graduatoria per la corresponsione del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione abitativa secondo quanto predisposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al bando è necessario che il richiedente, sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenza anagrafica nel Comune di Santa Fiora ;
2. essere in possesso di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e di quelli concessi in locazione dall'Amministrazione Comunale e aventi un canone calcolato ai sensi della L.R.96/96 e successive modificazioni), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali o, in mancanza di quest'ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare.

Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti del presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare anche contratti intestati a soggetti non facenti parte del nucleo familiare del richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

3. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato ad esigenze del nucleo familiare nel territorio del Comune di Santa Fiora, così come previsto dalla lett. c) della Tabella A allegata alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche e integrazioni;
4. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato così come previsto dalla lett. d) della Tabella A allegata alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche e integrazioni;
5. Non essere già fruitore di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.
6. Essere in possesso di una attestazione ISE/ISEE, con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato.
7. Avere un ISE il cui importo, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n° 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni, non sia superiore ad €26.587,92.
8. avere valori ISE / ISEE (calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n° 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni) ed un incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2010 (Euro 11.963,12)

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo di (Euro 11.963,12) e l'importo €26.587,92

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad € 14.715,00 (limite di accesso all'E.R.P determinato con deliberazione di Giunta Regionale n° 628/2009).

PER GLI IMMIGRATI : possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento dell'erogazione dei contributi, pena la decadenza del beneficio.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

Art. 2 - Nucleo familiare

Il nucleo familiare presente nell'attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda deve essere quello di cui al D.P.C.M 7 maggio 1999 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 3 – Reddito e Canone di locazione di riferimento

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da un'attestazione ISE/ISEE, con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato. Non saranno accettate le attestazioni ISE/ISEE calcolate con i redditi precedenti all'anno 2008, sia pure riportanti una data di validità non ancora scaduta.

Per gli studenti universitari la attestazione ISE/ISEE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE Zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione.

Nella fascia "ISE Zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno ISE pari a zero ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati , **pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- A) Attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS o da un CAF o da altro soggetto autorizzato con data di scadenza non anteriore alla data della domanda , riferita a redditi non anteriori all'anno 2008;
- B) Copia del contratto di locazione e copia del versamento dell'imposta di registro annuale.
- C) In presenza di componenti del nucleo familiare con disagi sociali o menomazioni di qualsiasi genere, deve essere allegato alla domanda, certificato rilasciato dalle competenti autorità attestante la menomazione posseduta o altra documentazione di legge comunque idonea a comprovare in modo certo tale condizione di disagio sociale.
- D) I soggetti che dichiarino " ISE zero" devono presentare, pena l'esclusione, certificazione che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei servizi sociali; ove il soggetto non sia in carico ai servizi sociali del Comune è necessario allegare una autodichiarazione circa la fonte di sostentamento;
- D) I soggetti che dichiarino ISE inferiore o comunque incongruo al canone annuo di locazione pagato devono presentare, pena l'esclusione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile ed individuata del pagamento del canone di locazione. Nel caso di assenza della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o fonte non accertabile la domanda sarà esclusa.
- E) Nota informativa da inviare alle Regione Toscana debitamente compilata .
- F) PER GLI IMMIGRATI : certificato storico di residenza in carta libera attestante la residenza in Italia da almeno dieci anni ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Art. 6 – Articolazione delle graduatorie

I contributi vengono assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base di una graduatoria comunale distinta in fascia A e in fascia B in relazione alle diverse percentuali di incidenza canone / reddito e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla L. 104/92);

Punti 1
- b) nuclei familiari composti da cinque persone e oltre;

Punti 1
- c) nuclei familiari con anzianità di formazione non superiore a due anni, oppure non superiore a quattro anni nel caso di uno o più figli a carico;

Punti 1
- d) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni

Punti 1
- e) nucleo familiare monogenitorali e monoreddito con uno o più figli a carico

Punti 1

In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alle percentuale di incidenza canone/reddito. In caso di parità di punteggio di

priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/reddito e, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio.

Art. 7 – Formazione, e pubblicazione della graduatoria - Ricorsi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna istanza secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

La Commissione Comunale Alloggi entro 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'approvazione della graduatoria provvisoria, suddivisa per fasce secondo l'ordine dei punteggi e delle precedenza attribuite a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria viene adottata con atto del Responsabile del Servizio ed è immediatamente affissa all'albo pretorio del Comune con l'indicazione dei tempi e modi per l'opposizione ed il nome del responsabile del procedimento.

Il Comune comunicherà, a mezzo di lettera raccomandata, ai soli concorrenti esclusi le motivazioni che hanno determinato il non accoglimento della domanda.

Ai sensi della legge 241/90 il Comune in sede istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio, alla Commissione Comunale Alloggi di cui all'art 4 della L.R.T. n 45/98 che decide entro 15 giorni. Successivamente la Commissione redige la graduatoria generale definitiva che adottata con atto dirigenziale è pubblicata all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi.

La graduatoria generale definitiva è approvata con atto del Responsabile del Servizio ed è pubblicata all'albo pretorio.

Art. 8 – Durata ed entità del contributo

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive modifiche ed integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/98 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs n° 109/98 e s.m. e i. .

Il contributo è così determinato:

a) **FASCIA A** - per i nuclei familiari rientranti nella **Fascia "A"** , corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €3.100,00 annui;

b) **FASCIA B** - per i nuclei familiari rientranti nella **FASCIA "B"**, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €2.325,00 annui;

c) per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale o tramite lo strumento dell'Agenzia Casa, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma;

d) i contributi di cui al presente bando sono erogati secondo criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana n° 265 del 06.04.2009 e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana integrate con risorse comunali.

Le dotazioni saranno comunque destinate in percentuale alle due fasce di cui il 75% del totale alla fascia "A" ed il 25% del totale alla fascia B .

Qualora le risorse non siano sufficienti per accogliere tutte le richieste ammesse in fascia A, l'amministrazione si riserva la facoltà di erogare un importo inferiore al 100% del contributo spettante ai soggetti ammessi.

Art. 9 – Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2010 – 31 Dicembre 2010.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2010.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella relativa all'attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 9 bis – Erogazione del contributo a terzi

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal

locatore stesso, l'avvenuta sanatoria.(comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni . Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Art. 10 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere compilate su moduli appositamente predisposti dal Comune, sottoscritte e corredate dall'indirizzo cui trasmettere le comunicazioni e da tutta la necessaria e idonea documentazione.

E' possibile reperire la modulistica presso l'Ufficio Segreteria del Comune (tel. 0564/979605-603) nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 .

Le domande dovranno essere presentate a mano ovvero per posta esclusivamente all'ufficio protocollo del Comune di Santa Fiora e dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno **28/05/2010 (TERMINE PERENTORIO)**. Le domande anche se spedite per posta che perverranno oltre tale termine non saranno accettate.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

L'elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, procederà, comunque, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dall'intero contributo ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 12 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T.. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998 , alla legge 241/90, alla LR 41/2005 e alle direttive regionali in materia.

Il comune si riserva di modificare, integrare o sostituire i criteri e i requisiti definiti nel presente bando in conformità alla eventuale variazione della normativa richiamata in premessa.

Santa Fiora, Lì 21.4.2010

Il Responsabile del Servizio

Renzo Verdi